



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DEL MARCHIO PIETRE ORIGINALI DELLA BERGAMASCA

1. Finalità

Al fine di promuovere la qualità e garantire la provenienza dei materiali lapidei, la Camera di commercio di Bergamo concede il marchio "Pietre originarie della Bergamasca".

2. Requisiti

Possono richiedere il marchio le imprese con unità produttive in provincia di Bergamo e in regola con il pagamento del diritto camerale, che estraggono e lavorano le pietre originali della bergamasca.

Sono pietre originali della bergamasca quelle riconosciuti dalla Camera di commercio e le cui caratteristiche sono codificate negli appositi disciplinari di prodotto

3. Modalità di richiesta

Le imprese interessate presentano alla Camera di commercio il modulo di richiesta del marchio entro il 30 settembre di ogni anno.

4. Verifica della conformità

I funzionari della Camera di commercio e i suoi incaricati verificano che il richiedente del marchio e la sua produzione siano conformi alle norme del presente regolamento e ai disciplinari di produzione.

A tal fine i verificatori potranno compiere accessi per verificare il metodo di produzione, richiedere documentazione o disporre analisi atte a comprovare la conformità del prodotto, con costi a carico del concessionario.

5. Corrispettivo

Il riconoscimento del marchio è subordinato al versamento della quota triennale di adesione, fissata in € 200,00 + Iva. Il versamento si effettua mediante bonifico bancario sul conto aperto presso la Banca Popolare di Bergamo Iban IT 42B 05428 11101 000000017436, con l'indicazione della causale "Pietre originali della bergamasca".

6. Durata della concessione

Il marchio è concesso per un periodo di 3 anni solari successivi alla verifica di conformità.

7. Uso del marchio

Il marchio consiste nella rappresentazione di un blocco di pietra grezza scolpita da cui emerge la lettera B in carattere cubitale. Questo elemento è racchiuso in una circonferenza la cui parte superiore riporta la scritta Pietre Originali della Bergamasca.

È ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti dei disciplinari.

Il marchio non può essere ceduto a terzi. Il concessionario è tenuto a usare il marchio per i prodotti oggetto della concessione e non può utilizzarlo per prodotti diversi. Il concessionario si impegna a utilizzare il marchio solo per i prodotti che rispettino i requisiti di qualità stabiliti dal regolamento e dai singoli disciplinari tecnici.

La partecipazione all'iniziativa comporta l'impegno a utilizzare il marchio, solo se in corso di validità. I concessionari riproducono a proprie spese, fedelmente e senza alterazioni, il marchio che si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

8. Sospensione, revoca e recesso

Qualora il produttore ritenga di non poter più osservare le condizioni del presente regolamento, ne dà informazione alla Camera di commercio e si astiene dall'uso del marchio finché tali condizioni non siano osservate.

Qualora la Camera di commercio constati che il produttore abbia contravvenuto a una norma del presente regolamento, può sospendere o revocare l'autorizzazione all'uso del marchio e adottare i provvedimenti necessari per evitare che il concessionario possa continuare a farne uso.

Il recesso da parte del concessionario, la sospensione e la revoca prima della scadenza del periodo di concessione non danno diritto al rimborso, nemmeno parziale, della quota versata.

9. Promozione

La Camera di commercio svilupperà un articolato piano di promozione e di valorizzazione dell'iniziativa mediante la partecipazione a fiere di settore e altri canali di comunicazione.